



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

CONVENZIONE REGOLANTE

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GIORNALISTICI.

TRA

la Giunta Regionale Abruzzo con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6 (codice fiscale n. 80003170661) – rappresentata nel presente atto dal dirigente ad interim del Servizio Stampa, Dott. Vincenzo Rivera

E

la ADN KRONOS S.p.A. unipersonale Agenzia Giornalistica di Informazioni, con sede legale in Roma, Piazza Mastai, n. 9 c.a.p. 00153 (C.F. 00453850588 – P.I. 00897471009), società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società capogruppo GMC S.A.P.A. unipersonale (C.F. 002981990589), di seguito denominata per brevità "affidataria", rappresentata dalla Dott.ssa Angela Antonini, nata a Roma il 09/09/1968 (codice fiscale NTN NGL 68P 49H 501N) e domiciliata per la carica presso la sede dell'ADNKRONOS S.p.A. unipersonale, in qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante legale;

PREMETTONO

che con è stato disposto, nelle more della procedura aperta ex art. 60 DLgs 50/2016 individuata della determinazione direttoriale DPA/176 del 18.10.2017, il

rinnovo dei “Servizi giornalistici per la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività degli organi politici” a favore dell’ADNKRONOS per un importo complessivo di Euro IVA di legge inclusa.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è costituito dai servizi giornalistici così di seguito specificati:

Tali servizi consistono in:

- Notiziario quotidiano di agenzia ADNKRONOS per il periodo convenzionale in corso, per un totale di 20 utenti;
- Notiziario quotidiano di agenzia ADNKRONOS SALUTE con particolare attenzione alle tematiche di politica sanitaria per un totale di 20 utenti istituzionali;
- Collaborazione informativa multimediale, a titolo non oneroso e sperimentale per lo stesso periodo, così come descritta:
 - Fornitura del flusso Ultim'ora per la pubblicazione sul sito istituzionale;
 - Realizzazione, in occasione della partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni della Conferenza delle Regioni, in funzione degli argomenti trattati e della loro notiziabilità, interviste in video (fino ad un max di 2);
 - Valorizzazione dei contenuti informativi realizzati direttamente dal Servizio Stampa della Giunta regionale fino ad un massimo di n. 3

video l'anno.

Ogni ulteriore punto di ricezione eccedente quelli previsti dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzato da ADNKRONOS e regolato da accordi separati.

Le notizie e le informazioni dei Notiziari potranno essere utilizzate per la Rassegna stampa interna telematica ma non potranno essere oggetto di cessione verso terzi estranei né potranno essere utilizzate su sistemi telematici quali reti Intranet, Extranet, e/o diffuse su altre piattaforme tecnologiche (UMTS, GPRS, SMS, WAP, MMS), senza il consenso scritto dell'affidataria. L'inadempienza di tali obbligazioni provocherà la risoluzione dell'atto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il diritto di ADNKRONOS a pretendere l'intero canone annuale e l'eventuale risarcimento del danno a titolo di penale.

Art. 2 - Importo

L'importo è fissato in Euro.....IVA di legge inclusa. Detto canone è comprensivo di aggiornamento degli indici ISTAT con riferimento al periodo contrattuale.

Art. 3 – Distribuzione notiziario

L'Agenzia ADNKRONOS S.p.A. si impegna a veicolare i propri notiziari, oggetto della presente convenzione, attraverso un concentratore che è stato individuato dal Servizio Stampa della Giunta regionale d'Abruzzo.

L'Affidataria è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti, anche tecnici, a causa di forza maggiore e

per fatti o cause comunque non imputabili all'affidataria. Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti delle linee elettriche, telefoniche nazionali ed internazionali e altre cause, che possano comportare la cancellazione delle informazioni, non dipendenti dalla volontà dell'affidataria. E' esclusa, inoltre, la responsabilità di ADNKRONOS S.p.A. per eventuali disservizi e/o interruzioni connessi ad interventi tecnici e manutentivi imputabili all'Amministrazione regionale o al sistema in uso presso di essa che impediscano o degradino la qualità dei servizi.

In caso di mancata ricezione dei Notiziari trasmessi da ADNKRONOS, l'Amministrazione regionale si impegna a darne tempestiva comunicazione presso l'Ufficio Tecnico ADNKRONOS per iscritto all'indirizzo e-mail: helpdesk@adnkronos.com oppure via fax al n. 06/5807814 e per conoscenza all'Ufficio Commerciale e-mail: commerciale@adnkronos.com affinché si possa provvedere all'individuazione del guasto e al ripristino del servizio. Resta inteso che la responsabilità di Adnkronos è limitata alla sola consegna del segnale presso il concentratore individuato dalla Giunta; non risponde, pertanto, di eventuali anomalie, interruzioni e guasti relativi al sistema di ricezione e alle apparecchiature.

Art. 4 – Durata e decorrenza contrattuale

La durata del presente rapporto contrattuale è fissata fino all'aggiudicazione della procedura aperta ex art. 60 Dlgs 50/2016 individuata nella determinazione direttoriale DPA/176 e comunque non oltre il 30 aprile 2018. Resta inteso che in caso di mancata aggiudicazione della gara si dovrà procedere, in ogni modo, alla chiusura dei servizi

stampa oggetto della convenzione

Art. 5 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L.

Durante l'esecuzione l'affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

Art. 6 - Riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni ed a completamento delle disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme:

- Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato;
- capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.85 e s.m.i.;
- Direttiva 2004/18/CE in quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 50/2016;
- Legge 08.02.1948, n. 47;
- Codice Civile e normative vigenti in materia.

Art. 7 - Registrazione e spese.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte che avrà interesse alla registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'Agenzia.

Art. 8 – Inadempienze

Qualora l'affidataria trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente atto sarà redatto apposito verbale di contestazione.

Tali situazioni saranno valutate in termini di affidabilità, oltre all'obbligo di ripetere il lavoro.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa per la tracciabilità dei flussi finanziari

L'Agenzia affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora la stesso non assolva a tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Pagamento

Il pagamento delle somme dovute all'affidataria sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, emesse con scadenze trimestrali posticipate, debitamente vistate dalla Redazione con mandati sulla Tesoreria regionale.

Nella fattura dovrà essere riportato il seguente numero di CIG (Codice Identificativo della Gara):

Il pagamento della fattura avverrà, previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 11 – Cessazione della pubblicazione

Qualora nel corso della convenzione, per disposizioni di legge o di provvedimento amministrativo, il servizio venga in tutto o in parte soppresso, il rapporto relativo si intenderà di diritto, risolto, senza che

l'affidataria possa avanzare pretese di indennizzo.

Art. 12 - Foro competente

In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L'Aquila.

*Per il RTI ADN KRONOS S.p.A.
L'Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante
Dott.ssa Angela Antonini*

*Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente ad interim del
Servizio Stampa
Dott. Vincenzo Rivera*
